

Deducibili *pro-quota* i costi che non sono in rapporto diretto con la commissione di un reato

(CASSAZIONE, Sez. trib., Pres. Cirillo, Est. D'Angiolella - Ord. n. 4227 del 28 gennaio 2022, dep. il 9 febbraio 2022)

Imposte sui redditi - Costi da reato - Indeducibilità integrale - Costi e spese direttamente collegati con il reato - Necessità

L'ineducibilità integrale dei costi da reato è limitata ai soli costi e spese relativi ad acquisti di beni o prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo, per il quale il Pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale.

(Oggetto della controversia: avvisi di accertamento IRES, IRAP e IVA, anno 2007)

Fatto

Rilevato che:

1. La vicenda che origina il ricorso all'esame nasce da una verifica parziale fiscale della Guardia di Finanza de L'Aquila effettuata nei confronti della società DPP-Distribuzione Prodotti Petroliferi S.r.l., nel corso della quale si appurarono varie irregolarità fiscali anche nei confronti della società, Petrol PA '88 S.r.l. La Guardia di Finanza, sulla base di notizie acquisite nell'ambito di altre indagini di polizia tributaria e di elementi reperiti in sede di accesso nella sede della società Petrol PA 88 S.r.l., accertava l'esistenza di un articolato sistema di evasione fiscale posto in essere nel corso di varie annualità d'imposta (dal 2002 al 2007). In particolare, erano stati rinvenuti numerosi documenti di trasporto per oli minerali recanti timbri dell'Ufficio tecnico delle Finanze contraffatti, giacenze di prodotti petroliferi, falsa fatturazione, eccedenza di prodotto commercializzato rispetto a quello a disposizione della società DPP. Ne seguì p.v.c., notificato alla Petrol P.A. '88 S.r.l. in data 16/08/2010, riguardante le annualità d'imposta 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007, dal quale si evinceva che la Petrol PA '88 S.r.l., oltre che giovare di fatturazione inesistenti rispetto a forniture mai effettuate dalla DPP e poste in essere al solo fine di giustificare contabilmente l'uscita di denaro dalle casse societarie, aveva utilizzato autocisterne con dispositivi alterati per effettuare consegne di prodotti petroliferi in quantità inferiori rispetto a quelle pattuite nei confronti dei clienti ufficiali, per lo più enti pubblici, di modo che il prodotto illecitamente sottratto alla fornitura ufficiale, venisse commercializzato "a nero" a clienti compiacenti, evitando l'imposizione fiscale. Gli elementi sui quali i verificatori avevano basato tale meccanismo fraudolento riguardavano non solo la documentazione contabile ed extra-contabile (es. "quadernetti", timbri contraffatti) facenti capo alla DPP ed alla Petrol PA '88 S.r.l., ma anche le risultanze delle intercettazioni telefoniche, effettuate dal nucleo

di P.T. di Bari nell'ambito del procedimento penale per truffa, dalle quali risultavano le modalità di pagamento a nero con i clienti compiacenti, nonché le rimostranze avanzate dal personale dipendente degli enti pubblici frodati che lamentavano l'eccessivo consumo di gasolio da riscaldamento e, quindi, la limitata durata delle forniture ricevute dalla Petrol PA '88 S.r.l.; inoltre, la gran parte del materiale indiziario era stato tratto dall'esame delle movimentazioni bancarie, non giustificate, dei conti correnti personali di tutti i soggetti coinvolti. Tali operazioni venivano imputate ai vari soggetti che risultavano coinvolti in maniera diretta o indiretta alle operazioni fraudolente e, quindi, alla società, ai soci ed ai "non soci", appurandosi, per l'anno 2007, maggiori ricavi (euro 945.191,50), rilevanti ai fini IRES, IRAP ed IVA IRPEG, derivanti da versamenti e da prelievi non giustificati.

2. A seguito della domanda per adesione, venivano emessi distinti avvisi di accertamento, per l'annualità 2007, nei confronti della società, dei soci (P.F. e U.A.) e dei "non soci" (P.F. e P.M.). Per i soci, l'imputazione veniva operata depurando il maggiore imponibile societario della quota rappresentata dalle movimentazioni tracciate sui conti dei soggetti formalmente estranei alla compagine societaria ed attribuendo agli stessi il reddito così calcolato in proporzione alla partecipazione al capitale sociale, mentre, per i non soci, l'utile societario veniva attribuito in misura pari alle movimentazioni tracciate sui loro conti, utilizzando cioè l'ammontare di quest'ultime quale criterio di quantificazione di imputazione dell'imponibile societario ciascuno riferibile (v. ricorso pag. 4-5).

3. Società, soci e "non soci" proponevano distinti ricorsi alla Commissione tributaria provinciale de L'Aquila chiedendone l'annullamento. La CTP adita, con sentenza n. 462/03/14 del 14 luglio 2014, riuniti i ricorsi, li accoglieva parzialmente, riducendo la pretesa dell'Ufficio in base alle risultanze della disposta CTU.